

CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA RISERVATA PER L'ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO D'USO DELLE FREQUENZE PIANIFICATE PER LA RETE NAZIONALE N. 12 DEL SISTEMA DI RADIODIFFUSIONE DIGITALE TERRESTRE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1031, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205

1 Quadro normativo e regolamentare di riferimento

1. La Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” (di seguito *Legge di Bilancio 2018*), come modificata dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” (di seguito *Legge di Bilancio 2019*), all'articolo 1, commi 1026-1034, in attuazione della Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione, ha disciplinato e scadenziato il rilascio delle frequenze in banda 700 MHz (c.d. *refarming*) da parte degli operatori di radiodiffusione, da realizzare nel quadriennio 2018-2022. In questo senso, al fine di realizzare il conseguente riassetto del sistema radiotelevisivo italiano su piattaforma digitale terrestre (nazionale e locale) alla luce della dotazione di risorse spettrali rimaste a disposizione per il servizio *broadcasting* (da 174 a 230 MHz e da 470 a 694 MHz), le Leggi in questione hanno definito un processo attuativo del *refarming* articolato in differenti fasi e relativi procedimenti in capo all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico (di seguito MISE), nell'ambito delle rispettive prerogative.

2. Nel suddetto processo si sono innestate, per quanto di competenza dell'Autorità, da un lato l'attività di elaborazione del *Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF 2019)* di cui alla delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, dall'altro le due distinte e autonome procedure di assegnazione dei diritti d'uso, di cui, rispettivamente, alla delibera n. 129/19/CONS del 18 aprile 2019 e alla delibera n. 564/20/CONS del 29 ottobre 2020.

3. Nel merito, l'Autorità, con il *PNAF 2019*, adottato in attuazione delle disposizioni introdotte dalla *Legge di Bilancio 2019*, tra cui il superamento della riserva di 1/3 della capacità trasmissiva a favore dell'emittenza locale prevista dai precedenti piani di assegnazione delle frequenze, ai sensi del suo articolo 1, comma 1031-*bis*, ha pianificato le frequenze disponibili prevedendo n. 14 reti di radiodiffusione in tecnologia DVB-T2,

di cui n. 2 reti in banda UHF per il comparto locale, e n. 12 reti in banda UHF per il comparto nazionale¹, di cui una rete decomponibile per macro-aree territoriali, da destinare alla RAI per la trasmissione dei contenuti regionali, e n. 1 rete integrata da frequenze della banda III-VHF (Rete nazionale n. 12).

4. Sul punto, occorre evidenziare che la *Legge di Bilancio 2018*, all'articolo 1, comma 1031, nel disporre la trasformazione dei diritti d'uso di frequenze in tecnologia DVB-T "di cui sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori di rete nazionali in diritti d'uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2", ha individuato quali destinatari della procedura di conversione tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della norma fossero titolari dei diritti d'uso delle frequenze per la radiodiffusione televisiva digitale terrestre in ambito nazionale. Il processo previsto dal Legislatore comportava, quindi, che il sistema in tecnologia DVB-T, caratterizzato dalla presenza di 20 reti nazionali nella titolarità di 8 operatori², fosse convertito in nuovo sistema in tecnologia DVB-T2, caratterizzato da 12 nuove reti nazionali pianificate dal PNAF, di cui n. 10 da assegnare agli stessi 8 operatori esistenti. Per altro verso, la destinazione al comparto nazionale delle n. 2 ulteriori reti e della relativa capacità trasmissiva per l'effetto del superamento della riserva a favore dell'emittenza locale, ai sensi del suddetto comma 1031-bis, ha configurato una sorta di "dividendo esterno" per il comparto nazionale, da assegnare mediante procedure aperte e non discriminatorie.

5. In attuazione di tali disposizioni, l'Autorità, con la delibera n. 129/19/CONS, ha proceduto, in primo luogo, a definire, ai sensi dell'articolo 1, comma 1031, della *Legge di Bilancio 2018*, i criteri per la conversione dei diritti d'uso delle frequenze in ambito nazionale in diritti d'uso di capacità trasmissiva e per l'assegnazione sempre in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze pianificate dal PNAF. Al riguardo, la *Legge di Bilancio 2018* non prevedeva alcun fattore di conversione, limitandosi ad indicare la capacità trasmissiva (ossia il virtuale "diritto d'uso di capacità trasmissiva") quale unità di misura al fine di consentire l'assegnazione agli operatori di rete di diritti d'uso delle

¹ A riguardo, occorre ricordare che con il PNAF 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1030, della *Legge di Bilancio 2018*, in considerazione dei vincoli normativi all'epoca esistenti, l'Autorità aveva pianificato le frequenze in banda UHF per il sistema radiotelevisivo prevedendo n. 14 reti di cui n. 10 destinate al comparto nazionale e n. 4 al comparto locale (era stata poi prevista una ulteriore rete in banda VHF per il servizio pubblico radiotelevisivo sempre in attuazione delle previsioni di cui al citato comma 1030).

² Nel dettaglio, sulla piattaforma digitale terrestre erano presenti 20 reti nazionali pianificate in tecnologia DVB-T, con la seguente distribuzione tra gli operatori: 5 reti a Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., 5 reti a Elettronica Industriale S.p.A., 5 reti a Persidera S.p.A., 1 rete a Cairo Network S.r.l., 1 rete a 3lettronica Industriale S.p.A., 1 rete a Prima Tv S.p.A., 1 rete a Europa Way S.r.l., 1 rete a Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l..

frequenze in DVB-T2. L'Autorità ha ritenuto, pertanto, che l'unico scenario percorribile, trasparente e non discriminatorio, per assicurare il corretto funzionamento dell'intero processo di assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle n. 12 reti nazionali DVB-T2 previste dal *PNAF 2019*, fosse quello di individuare un fattore di conversione convenzionale tra le reti DVB-T e quelle DVB-T2, di applicazione generale, pari a 0,5. In virtù di tale fattore di conversione, pertanto, ciascun diritto d'uso delle frequenze di cui fosse titolare - alla data di entrata in vigore della norma - un operatore di rete nazionale è stato convertito in un diritto d'uso di capacità trasmissiva equivalente alla metà (50%) della capacità trasmissiva totale resa disponibile da un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2.

6. Nell'ambito della stessa delibera n. 129/19/CONS, al fine di gestire in concreto il processo di conversione, l'Autorità ha stabilito, inoltre, che i diritti d'uso di frequenze per l'esercizio delle reti nazionali pianificate dal PNAF, dovessero essere rilasciati dal MISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della delibera, ai seguenti soggetti: *“a) operatori di rete nazionali titolari singolarmente di diritti d'uso di capacità trasmissiva corrispondenti all'intera capacità trasmissiva di un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2 pianificato ai sensi del PNAF (ossia titolari di due diritti d'uso di capacità trasmissiva, equivalenti al 50% ciascuno della capacità trasmissiva totale resa disponibile da un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2); b) operatori di rete nazionali titolari congiuntamente, in virtù di un accordo commerciale (intesa), di diritti d'uso di capacità trasmissiva corrispondenti all'intera capacità trasmissiva di un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2 pianificato ai sensi del PNAF (ossia titolari ciascuno di un diritto d'uso di capacità trasmissiva equivalente al 50% della capacità trasmissiva totale resa disponibile da un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2).”*

7. Inoltre, ai sensi del successivo comma 2, del medesimo articolo 2 della delibera, l'Autorità ha stabilito quanto segue:

“Agli operatori che, al momento dell'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dalla legge del 30 dicembre 2018, n. 145, risultino titolari di un singolo diritto d'uso di capacità trasmissiva e non rientrino nelle fattispecie di cui al precedente comma 1, il Ministero dello Sviluppo Economico rilascia un diritto d'uso senza specificazione delle frequenze per l'esercizio di una delle reti nazionali pianificate dal PNAF (corrispondente alla metà di un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2), destinato ad essere completato:

a) mediante l'aggiudicazione di uno dei lotti oggetto della procedura onerosa di cui all'articolo 1, comma 1031-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come introdotto dalla legge del 30 dicembre 2018, n. 145 (in tal caso il soggetto rientra nella fattispecie di cui al precedente comma 1, lettera a);

b) *mediante la stipula di un successivo accordo commerciale (intesa) con altro operatore titolare di un analogo diritto d'uso (in tal caso il soggetto rientra nella fattispecie di cui al precedente comma 1, lettera b).*

All'esito del completamento, il Ministero procede ad assegnare il diritto d'uso delle frequenze per l'esercizio di una specifica rete nazionale delle 12 pianificate dal PNAF, secondo i criteri di assegnazione di cui al successivo articolo 3".

8. Per altro verso, l'Autorità, in attuazione di quanto disposto dal Legislatore al comma 1031-bis dell'articolo 1 della *Legge di Bilancio 2019*, ha provveduto a definire, con la successiva delibera n. 564/20/CONS, le regole per l'assegnazione dell'"*ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031 e pianificate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF, da destinare al servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale*".

9. In particolare, ai sensi della suddetta norma della *Legge di Bilancio 2019*, il Legislatore ha previsto che l'assegnazione avvenisse "*mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi*", sulla base di taluni principi e criteri direttivi, tra i quali, anzitutto, la definizione di "*lotti con dimensione pari alla metà di un multiplex*". Sul punto, come già specificato nella parte motiva delle citate delibere, occorre evidenziare che tale peculiare previsione individuava un "*collegamento funzionale*" tra le due distinte e autonome procedure di assegnazione, attribuendo così, sia agli operatori plurirete (che a seguito della conversione sono risultati titolari di diritti d'uso di capacità trasmissiva per n. 2,5 *multiplex* DVB-T2) sia a quelli monorete (che a seguito della conversione sono risultati titolari di diritti d'uso di capacità trasmissiva per n. 0,5 *multiplex* DVB-T2), la possibilità di "completare" il mezzo diritto mancante attraverso i lotti oggetto della procedura onerosa, anziché ricorrere necessariamente al meccanismo delle intese volontarie. In aderenza a tali previsioni e in applicazione del criterio di cui alla *lett. a)* dell'articolo 1, comma 1031-bis della *Legge di Bilancio*, l'Autorità nell'ambito della delibera n. 564/20/CONS ha stabilito che la capacità trasmissiva relativa alle n. 2 reti DVB-T2 destinate alla procedura, al fine di consentire il "completamento" dei diritti d'uso, fosse articolata in n. 4 lotti, ovvero 4 diritti d'uso senza specificazione delle frequenze per l'esercizio di una delle reti nazionali pianificate dal PNAF, ciascuno con dimensione pari alla metà di un *multiplex* nazionale in tecnologia DVB-T2 (denominati *diritti d'uso delle frequenze generici*).

2 Stato attuale delle assegnazioni e oggetto del presente procedimento

10. Tanto considerato, in conformità ai criteri di conversione e di assegnazione definiti dall'Autorità con la delibera n. 129/19/CONS, il MISE ha provveduto a rilasciare,

in data 5 agosto 2019, agli operatori di rete titolari dei diritti d'uso delle frequenze per l'esercizio di reti in tecnologia DVB-T i nuovi diritti d'uso. In particolare, ai tre operatori plurirete (Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., Elettronica Industriale S.p.A. e Persidera S.p.A.) sono stati assegnati 2 "diritti d'uso specifici" per l'esercizio di altrettante reti nazionali pianificate dal PNAF e un "diritto d'uso generico" per metà rete nazionale, senza specificazione delle frequenze; invece, a ciascuno dei tre operatori monorete (Cairo Network S.r.l., Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l., Europa Way S.r.l.) è stato assegnato un "diritto d'uso generico" per metà rete nazionale senza specificazione delle frequenze; infine, a due operatori monorete che hanno realizzato un'intesa (3lettronica Industriale S.p.A. e Prima Tv S.p.A.) è stato assegnato un "diritto d'uso specifico" per l'esercizio di una rete nazionale pianificata dal PNAF.

11. Successivamente, sulla base delle regole definite dall'Autorità con delibera n. 564/20/CONS, il MISE ha provveduto all'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, come di seguito specificato: n.1 lotto, assegnato a Cairo Network S.r.l. (determina del 24 giugno 2021); n.1 lotto, assegnato a Persidera S.p.A. (determina del 25 giugno 2021); n. 2 lotti, assegnati rispettivamente a Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e Elettronica Industriale S.p.A. (determina del 28 giugno 2021). Alla suddetta procedura onerosa non hanno preso parte la Società Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l. (di seguito, PDBST) e la Società Europa Way s.r.l. (Europa Way), pur avendone la facoltà.

12. Ad esito quindi del complesso delle procedure di conversione e assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze pianificate dal *PNAF 2019*, di cui alle delibere nn. 129/19/CONS e 564/20/CONS, nonché dei conseguenti atti esecutivi del Ministero, risultano quindi assegnate le frequenze relative a n. 11 delle 12 reti nazionali DVB-T2 pianificate, come di seguito specificato: n. 3 reti a Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A.; n. 3 reti a Elettronica Industriale S.p.A.; n. 3 reti a Persidera S.p.A., n. 1 rete a Cairo Network S.r.l.; n. 1 rete al raggruppamento di imprese di cui all'intesa tra 3lettronica Industriale S.p.A. e Prima Tv S.p.A.⁵.

13. Ne consegue che, a valle delle predette procedure, risultano allo stato non assegnate le frequenze pianificate per una delle reti nazionali DVB-T2, nello specifico le frequenze pianificate per la rete nazionale n. 12.

⁵ Nel dettaglio, a Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. sono stati assegnati i diritti d'uso specifici relativi alle reti nazionali n. 8, n. 7 e n. 2; a Elettronica Industriale S.p.A. sono stati assegnati i diritti d'uso specifici relativi alle reti nazionali n. 1, n. 9 e n. 3; a Persidera S.p.A. sono stati assegnati i diritti d'uso specifici relativi alle reti nazionali n. 4, n. 5 e n. 6; a Cairo Network S.r.l. è stato assegnato il diritto d'uso specifico relativo alla rete nazionale n. 5. A 3Lettronica Industriale S.p.A. e Prima TV S.p.A. (costituiti in intesa) è stato assegnato il diritto d'uso specifico relativo alla rete nazionale n. 11.

14. In siffatto contesto, due operatori di rete nazionali, specificamente la Società PDBST e la Società Europa Way, ciascuno come visto titolare di un “diritto d’uso delle frequenze generico” e, in quanto tale, assegnatario di “metà rete nazionale in tecnologia DVB-T2 senza specificazione delle frequenze” per effetto della conversione di cui all’articolo 1, comma 1031, della *Legge di Bilancio 2019*, hanno comunicato al Ministero e all’Autorità di non aver raggiunto alcun accordo commerciale con altri operatori di rete ai fini del completamento del proprio “diritto d’uso delle frequenze generico” in “diritto d’uso delle frequenze specifico” e il conseguente ottenimento del diritto a esercire in concreto una specifica rete nazionale pianificata dal PNAF, nè di prevedere un tale accordo in futuro.

15. Al riguardo, considerato che il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad assicurare che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace, conformemente agli articoli 13, comma 4, e 14, comma 1, del *Codice* e stante, altresì, nel caso di specie, la necessità di promuovere il completamento dell’intero processo di *refarming* del sistema nazionale di radiodiffusione digitale terrestre, garantendo i minori impatti sugli utenti in termini di continuità nella fruizione dei servizi, mediante assegnazione di tutti i diritti d’uso delle frequenze pianificate dal PNAF per l’esercizio in ambito nazionale di reti di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T2, il Ministero, con nota prot. n. 139164 del 23 novembre 2021 (acquisita al prot. Agcom con n. 0458383 in pari data), ha chiesto all’Autorità un’integrazione delle procedure previste alla delibera n. 129/20/CONS, che consenta al Ministero di assegnare anche la rete nazionale n. 12.

16. Tanto premesso, ai fini della corretta perimetrazione dell’oggetto del presente procedimento, viene dunque in considerazione il diritto d’uso specifico delle frequenze pianificate nel *PNAF 2019* per la rete nazionale n. 12 del sistema di radiodiffusione digitale terrestre in tecnica DBV-T2.

3 Definizione della procedura di assegnazione

17. La presente procedura costituisce, pertanto, un’integrazione della regolamentazione introdotta dall’Autorità con delibera n. 129/19/CONS, disciplinando la fattispecie – non prefigurata dalla richiamata delibera – in cui gli operatori di rete, titolari di “*un diritto d’uso senza specificazione delle frequenze per l’esercizio di una delle reti nazionali pianificate dal PNAF (corrispondente alla metà di un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2)*”, non siano addivenuti al completamento delle stesso mediante una delle due opzioni di cui all’art. 2, comma 2, ossia “*mediante l’aggiudicazione di uno dei lotti oggetto della procedura onerosa*” di cui alla delibera n. 564/20/CONS (opzione a) o “*mediante stipula di un successivo accordo commerciale (intesa) con altro operatore titolare di un analogo diritto d’uso*” (opzione b).

18. Da tale circostanza deriva, pertanto, che la procedura oggetto del presente procedimento non può essere assimilata alle procedure di selezione per la concessione dei diritti individuali d'uso delle frequenze radio tipizzate dal *Codice* agli articoli 27 e 29, per le quali è previsto il requisito dell'apertura della procedura a tutti gli operatori del mercato, inclusi i soggetti nuovi entranti.

19. Giova, al riguardo, ricordare che il Legislatore, nel disciplinare il processo di riassetto del sistema radiotelevisivo italiano su piattaforma digitale terrestre, non ha introdotto, per gli operatori di rete nazionale, alcun meccanismo di uscita obbligatoria o volontaria dal mercato. Diversamente da quanto disposto per il comparto locale, per il comparto nazionale la *Legge di Bilancio 2018* ha previsto solo “*l'erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre*” (articolo 1, comma 1039, lett. a), avendo dunque esclusivamente a riferimento il necessario processo di trasformazione e adeguamento che gli operatori esistenti dovranno svolgere sulle proprie reti (nel passaggio dal sistema DVB-T a quello DVB-T2).

20. Pertanto, la presente procedura si configura come il completamento del processo, di cui alla delibera n. 129/19/CONS, di “riassegnazione/associazione” delle reti DVB-T2 pianificate⁶ tra tutti e i soli i soggetti che, alla data di entrata in vigore della *Legge di Bilancio 2018*, detenevano i diritti d'uso delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.

21. L'Autorità ritiene pertanto necessario assegnare le frequenze relative alla rete nazionale n. 12, e la relativa capacità trasmissiva, attraverso una procedura comparativa riservata ai soli operatori che, per effetto della procedura di conversione di cui alla delibera n. 129/19/CONS, risultino titolari, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, di un solo “diritto d'uso delle frequenze generico”, ossia di un diritto d'uso senza specificazione delle frequenze per l'esercizio di una delle reti nazionali pianificate dal PNAF, corrispondente alla metà di un *multiplex* nazionale in tecnologia DVB-T2, al fine di consentire a tali operatori di esercire in concreto la capacità ad essi assegnata.

22. Al riguardo, si ritiene in ogni caso opportuno fare salva, fino al momento della presentazione della domanda per la partecipazione alla predetta procedura comparativa,

⁶ Diversamente, come sopra richiamato, l'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale derivante dal superamento della riserva per il comparto locale, e le relative frequenze terrestri pianificate per la realizzazione delle reti, ai sensi del citato comma 1031- *bis*, sono già state destinate al mercato attraverso una procedura di assegnazione onerosa senza rilanci competitivi, aperta alla partecipazione di tutti gli operatori, anche nuovi entranti.

la facoltà dei soggetti aventi titolo alla partecipazione di presentare un'istanza di assegnazione del diritto d'uso della rete disponibile ai sensi dell'art. 2, comma 2, *lett. b*), della delibera n. 129/19/CONS, in virtù del raggiungimento dell'accordo commerciale ivi previsto. In tale circostanza, la procedura comparativa non avrà luogo.

23. La procedura riservata di cui al presente provvedimento potrà essere espletata anche in presenza di un unico partecipante, purché idoneo secondo i requisiti del bando.

24. In assenza di partecipanti alla presente procedura, l'Autorità si riserva di definire una successiva procedura di assegnazione, allo scopo di non lasciare inutilizzata un'importante risorsa scarsa.

3.1 Qual è la valutazione del rispondente in merito alla proposta procedura di gara riservata per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze della rete nazionale n. 12 pianificata dal PNAF?

4 Condizioni associate al diritto d'uso

25. Stante la necessità di contemperare l'assegnazione del "diritto d'uso delle frequenze specifico per l'esercizio della rete nazionale n. 12" ad uno dei due soggetti titolati alla partecipazione alla presente procedura, con la tutela del "diritto d'uso delle frequenze generico" dell'altro operatore, che per definizione non sarà aggiudicatario, l'Autorità ritiene necessario imporre, quale condizione associata al suddetto "diritto d'uso specifico delle frequenze pianificate dal PNAF per la rete nazionale n. 12", l'obbligo di concedere, a condizioni tecniche ed economiche regolate, l'utilizzo delle risorse di rete per una quota paritaria ovvero, equivalentemente, l'obbligo di cessione di una quota di capacità trasmissiva pari alla metà del *multiplex* nazionale in tecnologia DVB-T2, a favore dell'operatore titolare del diritto d'uso delle frequenze generico per l'esercizio di "metà rete" nazionale, che, ad esito della presente procedura, non sia risultato aggiudicatario del diritto d'uso delle frequenze specifico o non abbia partecipato alla procedura.

26. I criteri per la definizione delle condizioni tecniche ed economiche minime per la cessione indicata a favore del soggetto avente titolo alla partecipazione alla presente procedura e non aggiudicatario del diritto d'uso specifico saranno definiti dall'Autorità, tenendo conto dei risultati della presente consultazione pubblica.

27. L'accesso da parte di tale soggetto dovrà avere, salvo diverso accordo tra le parti, durata pari alla durata del diritto d'uso generico di cui è in possesso.

28. Il diritto di accesso dovrà comunque essere esercitato presso l'operatore aggiudicatario del "diritto d'uso specifico delle frequenze pianificate dal PNAF per la rete

nazionale n. 12”, oggetto del presente procedimento, entro un tempo congruo, che si propone, allo stato, pari a 120 giorni dalla data di aggiudicazione.

4.1 Qual è la valutazione del rispondente sull'introduzione del predetto obbligo di accesso connesso al diritto d'uso oggetto della procedura di gara?

4.2 Il rispondente intende proporre ulteriori condizioni regolamentari a disciplina del predetto obbligo di accesso?

5 Criteri di valutazione delle offerte

29. Riguardo ai criteri da adottare ai fini dell'aggiudicazione del diritto d'uso oggetto della presente procedura, pur da un lato tenendo in considerazione i “criteri direttivi” individuati dal Legislatore all'articolo 1, comma 1031-*bis*, della *Legge di Bilancio 2019* con riferimento alla procedura di assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031, l'Autorità ritiene opportuno definire, nell'ambito della presente procedura, criteri specifici in ragione della differente natura della procedura riservata all'esame.

30. In tale ottica, si ritiene pertinente valutare le offerte sulla base dei seguenti criteri:

1. *“L'idoneità del Piano tecnico di realizzazione della nuova rete a garantire il rispetto degli obiettivi di qualità delle infrastrutture tecnologiche e continuità del servizio” (criterio 1)*, prendendo in esame:
 - le caratteristiche tecniche generali dell'*head-end*, della rete di distribuzione e della rete di diffusione; l'efficienza spettrale come risultante dalla configurazione trasmissiva utilizzata, la capacità trasmissiva disponibile, la percentuale garantita di copertura di territorio e popolazione, con identificazione di *milestone* semestrali di sviluppo della rete e fornitura del servizio di diffusione su un orizzonte temporale di due anni dalla data di aggiudicazione; i sistemi previsti di configurazione, monitoraggio e controllo della rete e della qualità dei servizi, nonché i sistemi di gestione degli interventi di ripristino della rete;
 - la celerità della transizione tecnologica, valutata sulla base dei tempi previsti per la realizzazione della rete in conformità al Piano tecnico;
 - le garanzie di sostenibilità patrimoniale, economica e finanziaria del Piano tecnico, con specifico riferimento agli investimenti programmati

per la realizzazione delle infrastrutture della nuova rete, nonché alla solidità patrimoniale della Società partecipante e del gruppo di appartenenza (capacità di autofinanziamento) e alla sostenibilità economica e finanziaria del piano tecnico;

- le garanzie e prospettive che il partecipante offre in termini di innovazione tecnologica e ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della capacità trasmissiva e delle frequenze, misurate anche sulla base degli investimenti programmati in ricerca e sviluppo in tecnologie innovative, come risultanti da pianificazione triennale;
- la coerenza e le garanzie di sostenibilità economica e tecnica del Piano prospettato.

2. *“L’idoneità di una Offerta di Servizio predisposta dal partecipante e contenente le condizioni tecnico-economiche di fornitura del servizio di accesso alla capacità trasmissiva del multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2 eventualmente aggiudicato, nonché alle relative risorse di rete, a garantire all’operatore titolare del diritto d’uso delle frequenze generico per l’esercizio di “metà rete nazionale” e non aggiudicatario ad esito della presente procedura, l’esercizio del suddetto diritto d’uso” (criterio 2).*

31. Il Piano tecnico dovrà rispettare i requisiti minimi previsti per le reti pianificate dal *PNAF 2019*. Le *milestone* di sviluppo della rete indicate nel Piano costituiscono obbligo correlato al diritto d’uso. Il mancato rispetto di una *milestone* comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal *Codice*. Il mancato rispetto di due *milestone* consecutive comporta anche la revoca del diritto d’uso senza previsione di indennizzo.

32. Il Piano tecnico presentato, in quanto componente un’offerta liberamente migliorativa ai fini di un’aggiudicazione, non può essere considerato utile ai fini dell’erogazione delle misure compensative di cui all’articolo 1, comma 1039, *lett. a)*, della *Legge di Bilancio 2018*.

33. L’Offerta di Servizio dovrà essere predisposta sulla base delle condizioni tecniche ed economiche minime per la cessione definite dall’Autorità ad esito della presente consultazione pubblica, con condizioni eventualmente migliorative. Tali condizioni migliorative dovranno essere giustificate in coerenza con la struttura dei costi del Piano tecnico.

34. In particolare, l’Offerta di Servizio dovrà disciplinare a) la fase di *startup* della rete e la durata di tale fase, ivi inclusa l’eventuale possibilità di conferimento di impianti; b) le eventuali fasi, anche periodiche, di incremento della qualità della rete (es. innovazione tecnologica, copertura, capacità disponibile, etc.). Le condizioni tecnico-economiche di cui al precedente punto b) potranno essere lasciate alla libera trattativa

commerciale. Le altre condizioni contrattuali sono disciplinate in aderenza alla prassi di settore e alle norme civilistiche applicabili.

35. I suddetti criteri, diretti a valorizzare gli aspetti qualitativi dell'offerta, appaiono funzionali a garantire gli obiettivi di uso effettivo ed efficiente dello spettro, di garanzia della qualità della rete e dei servizi erogati, nonché di continuità del servizio e tutela dell'utenza, al contempo garantendo all'operatore titolare del diritto d'uso delle frequenze generico per "metà rete nazionale" e non aggiudicatario ad esito della presente procedura l'esercizio del suddetto diritto d'uso alle condizioni tecnico economiche di maggior favore.

36. Per contro, non risulta applicabile un criterio economico di valutazione delle offerte, in quanto la presente procedura, diversamente da quella di cui alla delibera n. 564/20/CONS, si colloca in continuità con le procedure – non onerose – di conversione e assegnazione disciplinate con delibera n. 129/19/CONS, costituendone integrazione e completamento per i motivi sopra illustrati (cfr. *supra*).

37. La definitiva declinazione dei criteri e l'attribuzione dei punteggi ai vari indicatori in cui essi saranno articolati verrà effettuata dall'Autorità anche sulla base dei risultati della presente consultazione.

5.1 Qual è la valutazione del rispondente in merito alla proposta a riguardo dei criteri di aggiudicazione della procedura?

5.2 Il rispondente ha ulteriori elementi per integrare la definizione dei due proposti criteri di aggiudicazione?

5.3 Il rispondente ha altri specifici principi, criteri o indicatori ai fini della definizione dei criteri di aggiudicazione della presente procedura?

6 Considerazioni conclusive

38. L'assegnazione, all'uno o all'altro dei soggetti aventi diritto alla partecipazione alla procedura riservata, del diritto d'uso specifico delle frequenze pianificate nel *PNAF 2019* per la rete nazionale n. 12, consente all'aggiudicatario di avviare l'esercizio della suddetta rete, secondo la *roadmap* nazionale predisposta dal MISE.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'Autorità intende acquisire tramite consultazione pubblica commenti, elementi di informazione e documentazione sulla procedura riservata per l'assegnazione del diritto d'uso della rete n. 12 PNAF che risulta al momento disponibile.

In particolare, l'Autorità

INVITA

le parti interessate a far pervenire all'Autorità stessa le proprie osservazioni in merito al tema in oggetto, con particolare riferimento alle tematiche esposte nel testo della consultazione, ed evidenziate mediante le domande proposte per facilitare le osservazioni.

La responsabilità del procedimento è attribuita all'Ing. Mauro Martino, dirigente dell'Ufficio radio spettro della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche.

Le comunicazioni, recanti la dicitura semplificata "*Consultazione sulla procedura di assegnazione del mux n. 12 PNAF*", potranno essere inviate, **entro il termine di 30 giorni** dalla data di pubblicazione della delibera di avvio della consultazione sul sito *web* dell'Autorità, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo agcom@cert.agcom.it.

I soggetti interessati, nel trasmettere le precedenti osservazioni, possono formulare motivata istanza di audizione innanzi al responsabile del procedimento, indicando specificatamente i capi delle osservazioni che intendono illustrare e le ragioni della necessità di un approfondimento in audizione. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente, un contatto telefonico e una *e-mail* per l'inoltro di eventuali successive comunicazioni.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non preconstituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto a eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

Ogni comunicazione all'Autorità da parte dei soggetti partecipanti deve essere accompagnata dalla dichiarazione di cui all'art. 16 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 383/17/CONS, contenente l'indicazione delle parti di documento da sottrarre all'accesso, ovvero da una dichiarazione di accessibilità e

pubblicabilità. Il soggetto che dovesse proporre di sottrarre dati o informazioni della propria comunicazione all'accesso, salvo quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo, dovrà altresì inviare all'Autorità anche la versione accessibile.

L'eventuale istanza di sottrazione all'accesso della documentazione deve essere accompagnata da una motivazione circostanziata delle specifiche esigenze di riservatezza o di segretezza e del pregiudizio concreto e attuale che deriverebbe al soggetto richiedente dalla messa a disposizione a terzi delle informazioni e dei dati comunicati all'Autorità. In mancanza di detta motivazione si considera accessibile e pubblicabile, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui alla delibera n. 107/19/CONS, la totalità del documento inviato. Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità prevista dalle norme in materia di giustificare puntualmente e non genericamente le parti da sottrarre all'accesso. Pertanto, non saranno accettate istanze generiche di sottrazione all'accesso della totalità dei documenti presentati.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, escludendo le parti indicate da sottrarre all'accesso, sul sito *web* dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it. Una sintesi della consultazione sarà altresì pubblicata sul medesimo sito ovvero contenuta nel provvedimento di chiusura.